



N. 6 - 2025

# CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

### **Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto**

---

*Approvato dall'Assemblea del 24 luglio 2025*

---

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  
successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento degli organi,  
dell'organizzazione e delle procedure del  
CNEL;

**VISTO** il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

**CONSIDERATO** il lavoro preparatorio condotto dalla Commissione dell'informazione nella seduta del 2 luglio 2025, che ha proseguito l'esame della proposta "*Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto*" avviato il 12 giugno 2025, in cui si evidenzia la necessità di valorizzare il codice alfanumerico unico;

**DATO ATTO** dell'approvazione da parte della Commissione dell'informazione del presente disegno di legge nella medesima seduta del 2 luglio 2025;

**UDITA** la relazione svolta dal consigliere Michele TIRABOSCHI;

**VISTO** il verbale della seduta dell'Assemblea in data 24 luglio 2025;

**SENTITO** il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

### **DELIBERA**

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*) della legge 936/1986 l'approvazione dell'unito schema di legge recante "*Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto*".

## Relazione

Il presente disegno di legge si pone nella prospettiva di una ulteriore valorizzazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al fine di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro, l'iniziativa in oggetto:

1) integra la recente normativa in materia di trasparenza contrattuale (c.d. decreto trasparenza) imponendo al datore di lavoro di comunicare al prestatore di lavoro il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto individuale di lavoro identificandolo anche attraverso la puntuale indicazione del codice contratto identificativo. Da tali modifiche deriva la valorizzazione della funzione identificativa del contratto collettivo propria del codice alfanumerico unico e l'individuazione chiara della disciplina lavoristica applicata al lavoratore.

È, inoltre, opportuno considerare che, in base all'art. 16 *quater* del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso tale codice è indicato il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore sia nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che nelle denunce retributive mensili all'INPS, già nascendo

esso, quindi, con una funzione di strumento di linguaggio comune ed univoco tra pubbliche amministrazioni, che la proposta della necessaria comunicazione dello stesso ai dipendenti, sia da parte dei datori di lavoro pubblici che privati, rafforza;

2) integra la previsione di legge in materia di prospetto paga imponendo al prestatore di lavoro di indicare, nel prospetto stesso, l'esatto inquadramento contrattuale e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro non in modo generico ma attraverso la puntuale indicazione del codice contratto identificativo. Per tale via viene attribuito rilievo alla distinzione esistente tra l'inquadramento e la qualifica. La prima operazione da compiere, all'atto della assunzione, è pertanto l'inquadramento giuridico del lavoratore, che avviene facendo generalmente riferimento ai livelli contrattuali e alle qualifiche/mansioni espresse dal CCNL applicabile.

Al medesimo livello di inquadramento possono essere ascrivibili più qualifiche contrattuali, laddove queste ultime individuano l'insieme delle mansioni costituenti l'oggetto della prestazione di lavoro, rappresentando il valore professionale delle mansioni svolte. Si tratta del criterio di classificazione utilizzato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o categoria per organizzare i sistemi di classificazione e inquadramento del

personale che associano a ciascuna qualifica le mansioni (le attività di cui si compone la prestazione di lavoro dedotta nel contratto) e le competenze professionali o trasversali di riferimento.

Dalla modifica proposta risulta, dunque, una maggiore completezza delle informazioni fornite al lavoratore, la cui importanza si riflette nelle molteplici ipotesi nelle quali il livello di inquadramento contrattuale, del quale si chiede la specificazione, acquisisce rilievo. Prima tra queste la disciplina dettata dall'art. 2103 del c.c. che prevede che sia proprio il livello d'inquadramento a fungere da limite principale allo *ius variandi* del datore di lavoro.

## Disegno di legge

### Articolo 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«e del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4 è così riformulato:

«È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, l'esatto inquadramento contrattuale e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute con espressa indicazione in testa al prospetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore attraverso l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

[segreteria.presidenza@cnel.it](mailto:segreteria.presidenza@cnel.it)

[segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

[www.cnel.it](http://www.cnel.it)